

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI**RICERCA PER IL PROGETTO**

"Definizione di modelli criminologici mediante l'analisi di dati acquisiti tramite sistemi di sensori presenti nelle smart cities"

In inglese: " Definition of criminological models through the analysis of data acquired through sensor systems present in smart cities"

TRA

L'Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione (di seguito indicato come DISI), con sede in via Sommarive n. 9 – 38123, Povo (TN), C.F. Partita IVA 00340520220, rappresentato nella persona del prof. Paolo Giorgini, nato a Recanati (MC) il 13 Luglio 1968, C.F., domiciliato per la carica presso la sede del DISI,

E

L'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (di seguito indicato DISTUM), con sede in Foggia, via Arpi n.155 e 176, codice fiscale 94045260711, rappresentata dal Direttore di Dipartimento prof. Sebastiano Valerio, domiciliato per la carica presso la sede legale in Foggia alla via Arpi 176, di seguito indicati, singolarmente o congiuntamente, anche come "Parte" o "Parti"

PREMESSO CHE

Le Parti nutrono un interesse comune rispetto a tale ricerca e ai risultati attesi, applicabili nell'ambito delle investigazioni e operazioni di intercettazione ambientale delle forze dell'ordine (GdF, Polizia, Carabinieri);

L'Università di Trento ha tra le finalità statutarie, la ricerca scientifica, l'istruzione superiore e lo sviluppo locale. Essa inoltre promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo a livello nazionale e internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese, le forze produttive e sociali, allo scopo di diffondere, valorizzare e promuovere i risultati della ricerca scientifica;

L'Università di Foggia ha tra le finalità statutarie, la formazione e la promozione della ricerca scientifica, la valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, l'istruzione superiore, l'alta formazione, l'apprendimento permanente, l'erogazione di servizi e la produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativi. Essa inoltre promuove l'alta qualità nell'insegnamento e nella ricerca scientifica e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale e internazionale;

VISTO

- L'art. 12 e l'art.15 della L.241/1990
- La Delibera ANAC n. 619 del 4 luglio 2018 con cui sono stati forniti importanti chiarimenti in materia di qualificazione degli accordi fra pubbliche amministrazioni, ai fini della applicabilità o meno dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 (ovvero della valutazione sulla ricorrenza delle condizioni che consentono di ritenere l'accordo medesimo sottratto all'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici) stabilendo che la disciplina dettata dal Codice non trovi applicazione agli accordi

conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici”

quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti come sopra identificate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare nell'ambito del progetto di ricerca intitolato “Definizione di modelli criminologici mediante l'analisi di dati acquisiti tramite sistemi di sensori presenti nelle smart cities”.

In particolare, le Parti si impegnano a mettere a disposizione il materiale in proprio possesso e il proprio patrimonio di conoscenze sul tema, coordinando le attività finalizzate alla conoscenza, nonché alla

pubblicazione e divulgazione dei risultati conseguiti, previa autorizzazione delle forze dell'ordine.

Art. 2 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è rinnovabile o modificabile esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere unilateralmente con un preavviso scritto di almeno 2 mesi trasmesso all'altra parte tramite Posta Elettronica Certificata.

La Parte può esercitare il recesso che può avvenire in caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività.

Art. 3 – Responsabili scientifici e soggetti coinvolti nella ricerca

I Responsabili per l'attuazione della presente Convenzione sono:

- per il DISTUM, la Prof.ssa Fiammetta Fanizza (mail fiammetta.fanizza@unifg.it)

- per il DISI, il Prof. Massimo Donelli (mail massimo.donelli@unitn.it)

Entrambi i docenti coinvolgono dottorandi, assegnisti, studenti stagisti e tirocinanti nelle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 4 – Divulgazione dei risultati delle ricerche

Nell'ambito della presente Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.

In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti di ricerca sono frutto della collaborazione delle Parti. Le modalità di citazione sono di volta in volta preventivamente concordati dalle Parti.

Art. 5 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale in attuazione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare espressamente, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Art. 6 – Contributo alla ricerca e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività di ricerca, il DISI verserà al Dipartimento DISTUM un contributo complessivo pari a €. 29.000,00 (ventinovemila/00), che si configura come contributo alla ricerca e rimborso spese, fuori campo applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto dello svolgimento di attività commerciale (artt. 1 e 4, comma 4 del Dpr n. 633/72) in quanto attività istituzionale.

Il DISI corrisponderà il predetto contributo in un'unica soluzione entro 45

giorni dalla stipula della presente convenzione.

Il contributo alla ricerca sarà versato sul conto di tesoreria Banca d'Italia IBAN IT1700100003245432300159057- Conto di tesoreria unica: 0159057 del DISTUM.

All'erogazione del contributo il DISTUM rilascerà regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA per mancanza del requisito della soggettività.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali necessari alla realizzazione delle attività derivanti dalla presente Convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali di interesse pubblico e in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Art. 8 – Foro Competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione, è competente il foro di Foggia.

Art. 9 – Aspetti fiscali

Le Parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 – Tariffa – Parte seconda – del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Università di Foggia.

Art.10 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto e disciplinato nella presente Convenzione si

applicheranno le normative europee e nazionali, in quanto applicabili

Art. 11 – Spese di bollo e registrazione

La presente convenzione, redatta esclusivamente nella forma di documento informatico, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Il bollo sarà assolto in modo virtuale, ai sensi del DM 17.06.2014, dall'Università degli Studi di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n. 241/1990.

Luogo, (*vedi data firma digitale*)

Per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell'Università di Foggia

Il Direttore

(prof. Sebastiano Valerio)

Per il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione dell'Università di Trento

Il Direttore

(prof. Paolo Giorgini)
